


SCHEDA n. 1

EZIOLOGIA E VIRULENZA DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Malattia di Newcastle (ND)

La **Malattia di Newcastle (ND)**, detta anche **pseudopeste aviare**, è una delle più temute malattie che possono colpire i volatili. Quando sostenuta da ceppi altamente patogeni, ha conseguenze devastanti, non solo per l'elevato tasso di mortalità, ma anche per il forte impatto economico che ne consegue, derivante sia dall'adozione di una politica di eradicazione, sia dalle restrizioni al commercio imposte ai Paesi sede di focolai. Il 1926 è indicato ovunque come l'anno in cui la Malattia di Newcastle fece la sua comparsa, pressoché simultanea, in due distinte parti del mondo: nel sud-est asiatico, presso l'isola di Java, e in Europa occidentale, nelle vicinanze della contea di Newcastle Upon Tyne, in Gran Bretagna. Negli anni successivi, in diverse parti del mondo, si riportarono segnalazioni di forme più lievi o diverse, nel quadro clinico, causate da virus identici, dal punto di vista sierologico, al virus Malattia di Newcastle. All'infezione sono sensibili, infatti, numerosissime specie di uccelli, tra domestici e selvatici, con variabilità nelle manifestazioni cliniche secondo la specie e il ceppo virale coinvolto. Dagli anni della sua prima comparsa la Malattia di Newcastle si è diffusa a livello mondiale e nel secolo scorso si sono verificate almeno quattro pandemie. L'infezione, per contatto diretto con elevate cariche virali può verificarsi anche nell'uomo determinando congiuntivite. Il virus della ND risulta patogeno per l'uomo e la sintomo più comune dell'infezione è la congiuntivite che si manifesta dopo 24 ore dall'esposizione (Swayne & King, 2003).



L'agente eziologico è il Paramyxovirus sierotipo 1 (APMV-1). Dal punto di vista morfologico i Paramyxovirus presentano uno spiccato pleomorfismo nell'ambito del quale prevalgono le forme approssimativamente sferiche con diametro compreso tra i 100 e i 500 nm. Sulla superficie dell'envelope emergono due tipi di proiezioni di natura glicoproteica di circa 8 nm di lunghezza. La glicoproteina HN (Emoagglutinina-Neuroamminidasi) deve il suo nome alla capacità di agglutinazione dei globuli rossi di pollo e della loro successiva eluizione. Mediante questa proteina il virus si aggancia a recettori disseminati sulla superficie della cellula ospite contenenti acido sialico. La glicoproteina F, o proteina di fusione, è responsabile della fusione dell'envelope virale con la membrana della cellula ospite; nella sua sequenza amminoacidica risiedono le basi molecolari della patogenicità dell'APMV-1. Il nucleocapside ha il tipico aspetto a lisca di pesce ed è a simmetria elicoidale. La sequenza del RNA virale è composta di circa 15.000 nucleotidi e comprende sei geni codificanti per sette proteine virali: HN ed F, di cui si è già accennato, quindi le proteine M, P, L ed NP. La proteina M, di matrice è collocata sul versante interno della membrana limitante esterna e presenta connessioni, oltre che con l'envelope, con le sue proiezioni e probabilmente anche con il nucleocapside; avrebbe dunque un ruolo importante nell'assemblaggio dei diversi componenti del virus. La proteina L (large) è quella che, tra le proteine virali, ha le dimensioni maggiori; assieme alla proteina fosforilata P (phosphoprotein), prende parte alla replicazione e alla trascrizione del genoma cui sono strettamente associate. La proteina NP costituisce il nucleocapside virale.

Gli APMV-1 possono essere classificati secondo diversi criteri, tra i quali il grado di patogenicità, il tessuto tropismo e le manifestazioni cliniche conseguenti all'infezione, la velocità di replicazione virale in vivo e in vitro, la sequenza nucleotidica in specifici tratti genici o le proprietà antigeniche.

In base alla forma clinica osservata nel pollo in seguito ad infezione sperimentale è possibile una classificazione in 5 patotipi:

- viscerotropo velogeno : raggruppa virus che danno forme iperacute o acute con sintomi respiratori, enterici e nervosi, mortalità elevatissima e spesso associata a gravi lesioni emorragiche intestinali (forma di Doyle);
- neurotropo velogeno: raggruppa virus che danno forme respiratorie e nervose caratterizzate da elevata mortalità, in sede anatomico-patologica in genere non si riscontrano lesioni intestinali (forma di Beach);
- mesogeno: ne fanno parte virus responsabili di forme respiratorie e talvolta nervose con bassa mortalità (forma di Beaudette);
- lentogeno: comprende virus che danno infezione respiratoria lieve o inapparente (forma di Hitchner);
- enterico asintomatico: si tratta di virus che hanno come prima sede di replicazione l'intestino e non danno alcun sintomo.

Questa classificazione risulta schematica e talvolta è difficile collocare un ceppo virale nell'uno o nell'altro patotipo.

L'inoculazione di uova embrionale di pollo consente di raggruppare gli AMPV-1, in base al tempo medio di morte (TMM) in: velogeni (TMM <60 ore), mesogeni (TMM tra 61 e 90 ore) e lentogeni (TMM > a 91 ore) a cui corrispondono elevata, moderata e bassa virulenza.

Attualmente il test ufficiale di patogenicità per la normativa comunitaria è l'inoculazione intracerebrale in pulcini di pollo SPF di un giorno di vita di una soluzione virale sterile con un titolo emoagglutinante di almeno 1:32.

Benché le linee virali responsabili della Malattia di Newcastle siano da considerare, sulla base del test d'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), come un gruppo omogeneo sotto il profilo sierologico, in base alla loro reattività nei confronti dei diversi anticorpi monoclonali, è possibile una classificazione antigenica in gruppi, che trova corrispondenza nei raggruppamenti virali ottenuti su base genetica.

La sequenza nucleotidica di porzioni del genoma virale, anche limitata a porzioni del gene F, rappresenta un'importante possibilità di classificazione, che fornisce, oltre che informazioni di ordine epidemiologico, anche indicazioni precise sulla patogenicità del ceppo.

La patogenicità di APMV-1 è infatti determinata, a livello molecolare, dalla sequenza amminoacidica della proteina F in prossimità del legame peptidico tra i residui 116 e 117, dove risiede un sito di clivaggio. In particolar modo si è visto che tutti i ceppi virulenti possiedono una coppia di amminoacidi basici (Arginina-Arginina o Lisina-Arginina) in posizione 115 e 116, che rappresenta il terminale carbossilico della proteina F2; almeno un altro amminoacido basico (Arginina) in posizione 113 e una Fenilalanina in posizione 117. I ceppi a bassa virulenza o avirulenti hanno un solo amminoacido basico al terminale carbossilico della proteina F2 e Leucina in posizione 117, che è il terminale amminico della proteina F1

La sequenza amminoacidica nel sito di clivaggio rende più o meno agevole la proteolisi enzimatica del precursore F0, per cui nei ceppi virulenti sono in grado di effettuarla proteasi praticamente ubiquitarie; mentre nei lentogeni possono operarla solo enzimi tripsino-simili, la cui distribuzione nell'organismo è più limitata. Ne deriva che nel primo caso avremo una rapida diffusione del virus in diversi organi e tessuti, quindi un'infezione sistemica; mentre nel secondo caso l'infezione rimane confinata a quei distretti in cui sono presenti proteasi tripsino-simili, quali gli apparati digerente e respiratorio.

Il serbatoio naturale dei Paramyxovirus aviari è rappresentato dagli uccelli selvatici e in particolare dagli uccelli acquatici. La maggior parte degli anatidi è particolarmente resistente all'infezione anche con ceppi in grado di dare quadri morbosi importanti in altre specie di uccelli ed è in grado di eliminare virus potenzialmente pericolosi senza alcuna sintomatologia clinica evidente.

Focolai naturali negli uccelli acquatici di Newcastle Disease (ND) sono molto rari. Nella maggior parte dei casi comunque i ceppi che vengono isolati dagli uccelli selvatici sono ceppi a bassa virulenza. La possibilità che ceppi ad alta patogenicità possano emergere da virus apatogeni ospitati degli uccelli selvatici è ancora oggetto di discussione ma sembra essere stata dimostrata in alcune circostanze.

La profilassi e il controllo della Malattia di Newcastle si attuano a vari livelli: internazionale, nazionale e di allevamento. A qualunque livello la profilassi sia applicata è sempre finalizzata a prevenire l'esposizione al virus dei soggetti sensibili e a ridurre il numero dei soggetti sensibili con l'attuazione di un'adeguata profilassi indiretta. A livello di allevamento, le misure di biosicurezza sono il primo e più importante gradino per prevenire l'introduzione, la trasmissione e la diffusione del virus. La prevenzione dell'introduzione e della diffusione del virus richiede la conoscenza e la considerazione di tutte le possibili vie di trasmissione, incluso il contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici.

La profilassi indiretta nei confronti della malattia di Newcastle prevede essenzialmente l'uso di vaccini vivi e vaccini inattivati. I vaccini vivi allestiti con virus lentogeni sono gli unici autorizzati in Europa. Infatti, la direttiva 93/152/EEC vieta l'impiego di vaccini allestiti con virus il cui indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) sia superiore a 0,4. I ceppi maggiormente utilizzati in Italia sono: l'Hitchner B1, il La Sota, il Clone 30 (nato dalla clonazione del ceppo La Sota), e alcuni ceppi enterotropi: 6/10 e VG/GA. I ceppi vaccinali a patogenicità intermedia (Roakin, Komarov, Mukteswar), sono utilizzati solo nei Paesi in via di sviluppo in Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, dove i virus ad alta patogenicità sono endemici. Anche per i vaccini inattivati, la legislazione Europea pone delle regole nella produzione approvando solo quelli allestiti con virus con ICPI inferiore a 0,7.

In Italia la vaccinazione profilattica è stata resa obbligatoria nel 2001 da un provvedimento ministeriale emanato in seguito all'epidemia del 2000 (nota prot. 600.6/24461/25N/118) modificato da un successivo provvedimento nel 2005 (nota prot. DGVA.Vm/29204/P – I.8.d/158) in cui sono stati ridotti gli interventi vaccinali in alcune categorie produttive e privilegiato l'uso di vaccini vivi attenuati al fine di favorire i metodi di vaccinazioni di massa. Tale piano di vaccinazione minimo ha il fine di conferire un livello anticorpale uniforme e sufficientemente protettivo nelle specie sensibili per evitare i danni diretti provocati dalla malattia e limitare un'eventuale diffusione di virus molto virulenti.

SCHEDA n. 2

FONDATEZZA DEL SOSPETTO

Segnalazione

Al momento della segnalazione di sospetto di malattia di Newcastle, il veterinario ufficiale identifica colui che ha effettuato la segnalazione.

Se la segnalazione è stata effettuata dall'allevatore, il veterinario ufficiale si informa in merito a:

- A) ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento;
- B) presenza di persone ed automezzi;
- C) possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone;
- D) eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione.

All'obbligo della segnalazione è tenuto anche il veterinario libero professionista o comunque operante nell'azienda che deve segnalare tempestivamente il sospetto al veterinario ufficiale nonché fornire, per quanto possibile, le informazioni di cui ai precedenti punti A e seguenti; lo stesso deve nel contempo adottare, nell'attesa dell'intervento del veterinario ufficiale, tutte quelle iniziative atte ad impedire la diffusione della malattia.

Il veterinario ufficiale impartisce istruzioni atte a bloccare la movimentazione di persone, animali e cose nell'allevamento sospetto, ed inoltre:

- avvisa la sede centrale o la sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio;
- avvisa il responsabile del servizio veterinario;
- provvede a recuperare il kit n° 1 (vedi punto 3.1) contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile informandola sui disinfettanti idonei in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena necessario (fondatezza del sospetto);
- qualora non si trovasse già nell'allevamento, vi si reca avendo l'accortezza di parcheggiare la propria vettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza.

Accesso

L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento.

Si deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio di vestiti, un contenitore di cartone o di idoneo materiale impermeabile, 2 sacchi di plastica capienti, idonea soluzione di disinfettante (vedi punto 7.3) e un paio di guanti in lattice.

Il rimanente materiale del kit n° 1 deve essere portato al seguito in quanto utile per le operazioni da effettuare all'interno dell'allevamento.

Il veterinario ufficiale, raggiunto l'allevamento, provvede a:

- impartire disposizioni scritte atte ad impedire la diffusione della sospetta infezione: sequestro fiduciario (allegato 1);
- acquisire dal personale presente in azienda un'impegnativa scritta (allegato 2) a non avere contatti per 7 giorni con animali di specie recettive;
- individuare i punti di accesso in allevamento per potere organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi in uscita;
- individuare i punti idonei per il lavaggio e la disinfezione del personale in uscita;
- organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi e del personale in uscita secondo le seguenti modalità:

per la disinfezione dei mezzi destinati ad uscire dall'azienda si deve individuare un luogo ove le acque di lavaggio non defluiscano in corsi d'acqua. Si deve provvedere alla disinfezione esterna e ove possibile, interna dei mezzi che devono lasciare l'azienda per provata necessità secondo le modalità previste dall'apposito protocollo. Il veterinario ufficiale dà istruzioni affinché il personale in uscita dall'azienda si lavi e disinfetti le parti esposte, si lavi e disinfetti le scarpe e provveda, ove sia possibile, ad indossare tute. Il personale suddetto si impegna formalmente a lavare immediatamente il vestiario indossato in allevamento una volta raggiunta la propria abitazione.

Lo stesso veterinario ufficiale presente in allevamento non deve visitare altri allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 7 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

Il veterinario dell'IZS incaricato di recarsi nell'allevamento sospetto porta con se il kit n° 2 e, se possibile, dovrebbe essere accompagnato da un tecnico il quale funge da addetto al trasporto e comunque non deve entrare in allevamento, ma attendere nei pressi dell'autovettura al fine di poter recapitare nel più breve tempo possibile i campioni prelevati.

L'autovettura deve essere parcheggiata distante dall'allevamento. L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento. Il veterinario IZS deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio dei vestiti, il contenitore di idoneo materiale impermeabile e il contenitore isotermico per il trasporto dei campioni, del disinfettante, 2 paia di guanti in lattice, 5 sacchi di plastica autoclavabile e 5 sacchi neri.

Il rimanente materiale viene portato in allevamento in quanto utile per i prelievi.

Salvo che nei casi di ulteriori fondati sospetti, segnalati dal veterinario ufficiale, il veterinario IZS coinvolto nell'accertamento ha cura di non visitare per altri motivi allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 7 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

ACCERTAMENTI IN ALLEVAMENTO

Prime informazioni

Il veterinario ufficiale e il veterinario IZS provvedono alla:

- identificazione preventiva delle strutture e dei reparti che compongono l'allevamento (topografia dell'allevamento);
- identificazione preventiva del reparto o del capannone dove è segnalato il sospetto;
- identificazione delle persone addette;
- raccolta ed annotazione delle informazioni anamnestiche.

Indagine clinica

Scopo dell'indagine clinica è quello di definire la situazione sanitaria di tutto l'allevamento, di individuare sia i casi di malattia che quelli sospetti, onde acquisire informazioni complete e dettagliate per l'indagine epidemiologica.

Tale indagine va svolta metodicamente su tutte le specie di volatili presenti (art. 2, punto 1) Direttiva 2009/158/CE, piccioni viaggiatori ed altri uccelli tenuti in cattività, iniziando dalle strutture/reparti più distanti da quelli sede di sospetto. Particolarmente importante risulta la raccolta di informazioni inerenti i piani vaccinali in atto, o pregressi da riportare nella scheda di indagine epidemiologica (allegato 6).

In caso di specie POLLO (broiler, galline da cova e da deposizione), TACCHINO, FAGIANO, STARNA, PERNICE, QUAGLIA ed altri galliformi:

effettuare una accurata visita clinica su soggetti che presentano sintomatologia di ordine generale oppure specifica della malattia sospetta e registrare la percentuale orientativa dei soggetti sani, ammalati e morti e le caratteristiche cliniche della malattia sulla apposita scheda (allegato 6).

In caso di specie OCA, ANATRA ed altri anseriformi:

effettuare una visita clinica (anche se probabilmente questi soggetti non mostreranno alcun sintomo clinico) e registrare i dati come indicato sopra.

Prelievo campioni ed invio

Nel caso di malattia di Newcastle obbligatoriamente il prelievo deve comprendere tamponi cloacali o tratti di intestino in toto. Inoltre è opportuno prelevare organi respiratori (polmoni e trachee). In considerazione delle eventuali difficoltà che si possono riscontrare in campo nell'effettuazione dei prelievi, è anche possibile far recapitare alcuni animali interi presso il laboratorio diagnostico nel rispetto delle misure di biosicurezza.

E' anche opportuno prelevare campioni di sangue nella fase acuta e a distanza di 2-3 settimane per la ricerca degli anticorpi. Il prelievo di campioni va effettuato utilizzando il materiale disponibile e descritto nel kit n° 2 seguendo il protocollo di cui all'allegato 7. I campioni devono inoltre pervenire, nel minor tempo possibile, allo Zooprofilattico scortati dal modello di invio campioni di cui all'allegato 8.

I campioni prelevati dai focolai devono essere riposti in barattoli a chiusura ermetica avendo cura di non mischiare gli apparati. I campioni vanno quindi racchiusi in sacchetti di plastica per alimenti (confezionandoli in doppio involucro sigillato) Gli animali morti (interi) possono essere inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani o autoclavabili) anch'essi in doppio involucro sigillato.

I campioni da esaminare in laboratorio devono essere messi in una capiente scatola di polistirolo contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni durante la stagione estiva. terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono essere portati in prossimità della zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti e dove è presente la stazione mobile di disinfezione, quindi disinfettati esternamente.

La scatola di polistirolo va posta nel contenitore isotermico per il trasporto al laboratorio.

A questo punto l'addetto al trasporto deve aprire il contenitore isotermico o frigo da trasporto e il veterinario IZS deve immettere il contenitore contenente gli organi facendo attenzione a non toccare le pareti esterne dello stesso.

L'addetto al trasporto deve quindi chiudere il contenitore isotermico in maniera sicura e partire per la destinazione prefissata, senza tappe intermedie durante il trasporto.

Prelievo di campioni collaterali

A corredo dell'indagine epidemiologica, soprattutto quando vi siano motivi che richiedano un approfondimento della stessa, si deve procedere al prelievo di tamponi cloacali e/o campioni di sangue come riportato al punto 8.3

USCITA

Uscita

Finita la visita dell'allevamento i sanitari provvedono ad una prima disinfezione personale e della tuta che indossano, nel luogo in cui è avvenuto il cambio dei vestiti.

Qualora, a seguito delle precedenti indagini messe in atto, il sospetto risulti fondato si procede come di seguito:

- disinfezione dello strumentario utilizzato e riciclabile che viene raccolto nel sacco, destinato alla successiva sterilizzazione;
- raccolta di tutto il materiale utilizzato non disinfettabile (ad esempio materiale cartaceo da riutilizzare) in sacchetti di plastica trasparenti;
- raccolta delle tute o di qualsiasi altro materiale destinato alla distruzione, nell'apposito sacco di plastica che, al momento, rimane nell'allevamento.

Il veterinario ufficiale e quello dell'IZS si recano utilizzando l'automobile, comunque disinfettata esternamente, alla Sezione dell'IZS dove si provvede alla disinfezione interna dell'auto nonché di tutti i materiali al seguito. In applicazione alla normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria il responsabile del servizio veterinario, avendo acquisito elementi tali da poter formulare sospetto di malattia di Newcastle ne dà immediata e contestuale comunicazione all'autorità sanitaria regionale ed al Ministero della Sanità - dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, mediante fax o telegramma.

SCHEDA n. 3

ELENCO DEI DISINFETTANTI EFFICACI NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

Principali disinfettanti idonei nei confronti del virus della malattia di Newcastle

- 1) Ipoclorito di sodio : soluzione al 2% di cloro attivo.
Disinfezione attrezzature, strutture ed utensili zootecnici.
- 2) Sali quaternari d'ammonio : soluzione al 4%.
Irrorazione pareti interne ed esterne, aspersione pavimenti, oggetti, attrezzature ed utensili.
- 3) Complesso potassio perossimonosolfato + acido malico + acido sulfamico + dodecilbensensulfonato + sodio esametafosfato : soluzione all'1%.
Irrorazione strutture interne e disinfezione attrezzature, oggetti e utensili.
- 4) Idrato di calcio (latte di calce): soluzione al 3%.
Aspersione pareti e pavimenti dopo lavaggio e disinfezione preliminare.
- 5) Acido cresilico: soluzione al 2.2%.
Aspersione pavimenti.
- 6) Fenoli sintetici : soluzione al 2%.
Aspersione pavimenti.
- 7) Formalina + permanganato.
Fumigazione di ambienti chiusi.

SCHEDA n. 4

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il veterinario IZS con il veterinario ufficiale devono eseguire l'indagine epidemiologica e compilare in maniera esaustiva il protocollo d'indagine epidemiologica in un focolaio di malattia di Newcastle (allegato 6).

Norme di compilazione ed indicazione sommaria delle fonti dati

PAGINA 1

- Sospetto n° - il numero è composto da: sigla provincia, n° ISTAT del comune, n° progressivo del sospetto in provincia, da compilarsi a carico del veterinario IZS;
- Conferma n° - a carico del Laboratorio nazionale di riferimento per la malattia di Newcastle;
- Codice allevamento – indicare il codice di identificazione aziendale (ex DPR 317/96) attribuito all'azienda dalla ASL di competenza (da riportare obbligatoriamente);
- Conduttore - nel caso in cui il proprietario non si occupi in prima persona dell'allevamento ma deleghi la gestione ad altra persona, indicare le generalità di quest'ultima;
- Veterinario aziendale - indicare il nome del veterinario che normalmente viene interpellato nel caso di problemi sanitari in allevamento;
- Indirizzo produttivo "linea uova" - nell'ambito di tale indirizzo produttivo devono essere considerati, oltre agli allevamenti di galline ovaiole leggere e di pollastre anche gli allevamenti da riproduzione finalizzati alla produzione di pulcini destinati alla carriera di ovaiole leggere;
- Indirizzo produttivo "linea volatili da carne" - nell'ambito di tale indirizzo produttivo devono essere considerati, oltre agli allevamenti di broiler ed agli svezzatori di pollame da ingrasso, quelli da riproduzione e di pollastre finalizzati alla produzione di pulcini da carne;
- Tipologia:
 - selezione (riproduttori grandparent): un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
 - moltiplicazione (riproduttori parent): un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
 - pollastre/allievi: un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;
 - pollame da carne (es. broiler): un allevamento in cui viene allevato pollame per la esclusiva produzione di carne;
 - ovaiole da consumo: un allevamento in cui viene allevato pollame per la produzione di uova da consumo;
 - centro di svezzamento: allevamenti che allevano pulcini e pulcinotti per la vendita agli allevamenti rurali in ambito locale.

PAGINA 2

Specie presenti e consistenza - Pollame appartenente alle diverse specie (pollo, tacchino, faraona, anatra, piccione, fagiano, oca, quaglia, pernice ecc.), allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento (Art. 2, punto 1) Direttiva 2009/158/CE, nonché piccioni viaggiatori ed altri uccelli tenuti in cattività presenti in allevamento al momento del sopralluogo. Si raccomanda al compilatore di fornire in modo preciso tutti i dati relativi in quanto di questi ci si avvarrà in sede di indennizzo all'allevatore.

PAGINA 4

Disegnare uno schizzo della pianta dell'allevamento indicando topograficamente tutte le strutture che lo compongono ed evidenziando i luoghi dove sono stati rinvenuti gli ammalati durante l'indagine clinica, specificando anche i corsi d'acqua, strade etc. nelle immediate vicinanze.

PAGINE 5-8

Dati sui movimenti - Si presuppone che, sulla base dei sintomi e delle lesioni anatomopatologiche riscontrate, il numero di animali ammalati e loro disposizione nell'allevamento ed eventualmente dalle dichiarazioni raccolte durante l'indagine clinica ed epidemiologica, si sia risaliti ad una data presunta di inizio della malattia nella sua evidenza clinica. A tale data vanno aggiunti i 20 giorni antecedenti.

Movimenti di animali - Si ricorda che bisogna risalire, nella descrizione dei movimenti di animali, dalla data presunta di inizio malattia aggiunti i 20 giorni antecedenti.

Le fonti di dati a cui si può accedere sono rappresentate oltre che dalle dichiarazioni dell'allevatore:

- dai modelli 4 di trasporto animali;
- dalle bolle di accompagnamento del trasporto animali, alimenti etc.

Si raccomanda di compilare gli schemi in maniera esaustiva.

PAGINA 9

Movimento di persone - Si devono intendere sia le visite nell'allevamento sospetto che le visite di persone dell'allevamento sospetto ad altri allevamenti, ivi comprese la visite di veterinari libero professionisti.

PAGINE 10-11

Movimento di automezzi - Indicare tutti gli altri autoveicoli oltre quelli utilizzati per il trasporto animali, che periodicamente od occasionalmente sono venuti in contatto con l'allevamento sospetto, indipendentemente dalla natura del trasporto.

PAGINE 12-13

Contatti indiretti con altri allevamenti avicoli - Da rilevare i possibili contatti indiretti avvenuti nei 20 giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi clinici. Da segnalare i possibili contatti che possono aver consentito la diffusione dell'infezione ad altre aziende nel periodo a rischio.

PAGINA 14

Tipo alimento - indicare gli alimenti utilizzati nell'allevamento sospetto, specificando il metodo di approvvigionamento.

PAGINA 15

Altri allevamenti avicoli dello stesso proprietario – Inserire le informazioni relative ad eventuali altre aziende avicole gestite dal proprietario/detentore del focolaio o da suoi familiari.

PAGINE 16-17

Allevamenti ubicati in prossimità del focolaio - indicare gli allevamenti presenti nelle vicinanze dell'allevamento sospetto, in un area di circa 1 Km di raggio.

PAGINA 18

Tabella di mortalità aziendale – riportare i dati relativi alla mortalità riferiti alle 6 settimane precedenti l'anno dei sintomi clinici.

Anamnesi patologica - deve riguardare gli animali rinvenuti ammalati durante la visita clinica con particolare attenzione agli animali con sintomi e lesioni più vecchie.

Inizio sintomatologia clinica - dai sintomi e dalle lesioni riscontrate, dai dati epidemiologici ed eventualmente dalle dichiarazioni raccolte stimare la data presunta di inizio della malattia.

Sintomi osservati dal proprietario - riportare le dichiarazioni.

PAGINA 20

Osservazioni - Scrivere le impressioni personali o altre informazioni ritenute interessanti.

Il protocollo di indagine epidemiologica e gli altri supporti cartacei vanno decontaminati immettendoli in un sacchetto di plastica al cui interno è stato riposto un batuffolo di cotone imbevuto di idoneo disinfettante. Le pareti esterne del sacchetto vanno successivamente decontaminate all'uscita con idoneo disinfettante.

L'indagine epidemiologica va inviata via fax al Laboratorio nazionale di riferimento per la malattia di Newcastle, al Ministero della Sanità, dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria ed ai rispettivi osservatori epidemiologici regionali veterinari competenti per territorio.

SCHEDA n. 5

COMPONENTI DEL KIT PER LE EMERGENZE SANITARIE

KIT N.1 AL VETERINARIO UFFICIALE

Documenti amministrativi:

- a) istruzioni scritte per l'allevatore con sequestro fiduciario dell'allevamento (allegato 1);
- b) dichiarazione d'impegno (allegato 2);
- c) scheda di indagine epidemiologica (allegato 6).

Materiali in un contenitore o polistirolo:

- a) 2 tute intere del tipo a perdere;
- b) 5 paia di calzari del tipo a perdere;
- c) 2 paia di guanti in gomma e 5 paia di guanti in lattice;
- d) copricapo e mascherina del tipo a perdere;
- e) 1 confezione di salviette monouso;
- f) 5 barattoli a chiusura ermetica
- g) 5 sacchi in plastica tali da avere resistenza ed impermeabilità;
- h) 1 torcia o pila;
- i) disinfettante per uso personale;
- j) 2 penne a sfera ed un blocco note;
- k) 100 siringhe da 2,5 ml con ago rosa (1,2 mm x 40 mm);
- l) 100 sacchetti in plastica "per alimenti";
- m) 2 paia di forbici chirurgiche;
- n) 2 paia di pinze da 20 cm;
- o) 1 rotolo di carta gommata (tesa);
- p) 1 pennarello;
- q) 1 capiente contenitore in polistirolo;
- r) 5 siberine congelate;
- s) 1 rotolo di scotch da pacchi.

KIT N.2 IN DOTAZIONE AL VETERINARIO IZS

- a) 1 scatola di polistirolo per contenere le siberine, i flaconi e/o il contenitore ermetico per organi;
- b) 2 pinze a manina sterili;
- c) 2 pinze a dente di topo sterili;
- d) 2 pinze dritte sterili;
- e) 2 paia di forbici chirurgiche;
- f) 1 coltello;
- g) rotolo di carta gommata (tesa);
- h) 100 siringhe con ago rosa (1,2 mm x 40 mm);
- i) 50 tamponi sterili;
- j) 50 provette con terreno di trasporto per indagini virologiche;
- k) 1 rotolo di scotch da pacchi;
- l) 10 barattoli a chiusura ermetica
- m) 10 sacchetti di plastica autoclavabili;
- n) 2 tute monouso impermeabili con cappuccio;
- o) 2 mascherine;
- p) 2 paia di soprascarpe in gomma;

- q) 2 paia di guanti in gomma;
- r) 2 paia di guanti in lattice;
- s) 10 sacchi di plastica nera;
- t) 50 elastici lunghi;
- u) 1 spruzzatore con disinfettante specifico per l'infezione sospetta (vedi successiva scheda 9, punto `pulizia e disinfezione preliminari');
- v) 1 contenitore isotermico in materiale plastico;
- z) 1 scatola in materiale impermeabile per contenere il tutto.

SCHEDA n. 6

MISURE SANITARIE PREVISTE IN CASO DI CONFERMA DI MALATTIA DI NEWCASTLE

In caso di focolaio primario, ottenuta la conferma di laboratorio di malattia di Newcastle, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 657 del 15.10.1996, scattano le procedure d'emergenza atte all'estinzione del focolaio e al controllo dell'infezione nell'area colpita.

Il veterinario ufficiale deve attivare l'unità mobile di disinfezione: quest'ultima si deve recare nel focolaio, posizionandosi all'entrata dell'area dell'allevamento; il luogo dove deve operare rappresenta la linea di demarcazione tra l'area infetta e l'esterno, e solo in quel punto si può accedere/uscire dall'allevamento infetto, previa autorizzazione ed opportune precauzioni preventivamente stabilite a seconda del tipo di movimento.

In linea di massima tutti i movimenti vanno drasticamente ridotti all'essenziale, permettendo solo quelli necessari per effettuare le operazioni nell'allevamento infetto.

Qualsiasi persona prima di uscire dall'allevamento deve cambiarsi completamente i vestiti, previa doccia se presente.

Le sole persone che possono accedere all'allevamento sono quelle ivi abitanti e le appartenenti alle varie squadre di lavoro per l'estinzione del focolaio.

Si precisa che chiunque entri nel focolaio deve impegnarsi a non visitare altri allevamenti, per almeno 7 giorni dall'ultimo contatto con l'allevamento infetto, non deve possedere animali delle specie avicole e prima di entrare deve cambiarsi completamente i vestiti utilizzando quelli all'uopo destinati.

In attesa della diagnosi di laboratorio, il veterinario ufficiale deve attivare comunque l'unità mobile di disinfezione e per via diretta o indirettamente attraverso il dirigente di area, deve allertare tutte le squadre necessarie per l'estinzione dell'eventuale focolaio e più precisamente:

- squadra per il carico degli animali;
- ruspisti (nel caso la zona sia idonea per l'infossamento delle carcasse);
- automezzi per il trasporto;
- squadra di disinfezione.

Comunque si sia pervenuti alla conferma di malattia di Newcastle il veterinario responsabile di area deve attuare una serie di atti formali predisponendo i seguenti adempimenti:

- telefax al Sindaco del comune territorialmente competente, al Direttore generale della ASL, al Ministero della Sanità e all'Assessorato regionale alla sanità, di denuncia di malattia infettiva;
- ordinanza di sequestro ed abbattimento (allegato 3);
- ordinanza di Zona di Protezione (allegato 4);
- ordinanza di Zona di Sorveglianza (allegato 5);
- delibera di pagamento indennizzo.

In caso di conferma di malattia nei piccioni viaggiatori o in uccelli tenuti in cattività, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 657 del 15.10.1996, devono essere trasmessi i dati di cui all'allegato VI dello stesso DPR al Ministero della Sanità, che ne informa la Commissione europea.

Inoltre deve informare direttamente via breve (fax o telefonica):

- polizia;
- carabinieri;
- guardia di finanza;
- enti o associazioni interessate;
- perito iscritto al tribunale per la stima (ove previsto).

SCHEDA n. 7

ZONE DI RESTRIZIONE

Occorre in premessa, sottolineare la necessità che le prescrizioni sancite dal DPR 657/96, siano inserite, nella loro totalità nei provvedimenti locali, al fine di evitare difformità di comportamenti nei diversi focolai.

Come già espresso in premessa, copia dei provvedimenti di sequestro, di istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza debbono essere inviati, con la massima sollecitudine, da parte delle autorità sanitarie competenti, al Ministero della Sanità - dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria, nonché a tutte le regioni e province autonome.

Si ricorda che tutti i provvedimenti dell'autorità sanitaria locale se notificati tramite messo comunale, quest'ultimo è tenuto a rispettare, nei limiti del possibile, le misure di prevenzione sanitaria.

Zona di protezione

La materia relativa alla zona di protezione ed alla zona di sorveglianza è attualmente disciplinata dall'art. 9 del DPR 15/11/96 n. 657

"1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia nei volatili è ufficialmente confermata, delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 chilometri all'interno di una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.

Una volta tracciato sulla carta topografica il cerchio di 3 Km di raggio occorre che sul terreno venga correlata la linea geometrica ideale tracciata alla presenza di autostrade e strade, corsi d'acqua, ferrovie, barriere naturali, punti particolari di individuazione come ponti, strutture fisse ed altri elementi di riferimento che debbono essere riportati con dovizia di particolari nelle apposite ordinanze. Anche i rilievi epidemiologici relativi al potenziale rischio di diffusione dell'infezione devono essere presi in considerazione.

I parametri in base ai quali viene tracciata la zona di protezione, eventualmente superiore ai 3 Km di raggio, sono:

- densità di popolazione avicola;
- rilievi di contatti diretti ed indiretti (altri allevamenti, commercianti, mercati, etc.);
- autosufficienza nei servizi (macello, stabilimenti di trasformazione, etc.).

2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, compreso, ove necessario, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possono essere tenuti isolati;

d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di

carcasse e di uova all'interno della zona; è vietato il trasporto di volatili fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;

f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;

g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere usate di volatili senza preventiva autorizzazione;

h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera f), può autorizzare il trasporto di :

a) volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona. Le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

b) pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili. Se non è possibile assicurare il trasporto in un'azienda situata nella zona di sorveglianza è autorizzato, previo ricorso alla procedura comunitaria, il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della zona di sorveglianza.

L'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;

c) uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

4. L'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

Zona di sorveglianza

Analogamente alla zona di protezione viene delimitata la zona di sorveglianza con raggio minimo di 10 km, comprendente la zona di protezione.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza malattia di Newcastle:

"6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure

a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente, previa autorizzazione, in un macello, designato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo

speciale bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.558 e successive modifiche;

d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, previa autorizzazione, ad un incubatoio individuato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;

e) divieto di uscita dalla zona di concime e lettiere usate di volatili;

f) divieto di fiere, mercati, esposizioni di raduni di volatili o altri uccelli;

g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b) divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata con ricorso alla procedura comunitaria.

9. Se l'indagine epidemiologica, di cui all'articolo 7, conferma che il focolaio è dovuto ad una infezione che non presenta alcuna estensione, la dimensione delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata di applicazione delle relative misure possono essere ridotte con ricorso alla procedura comunitaria."

Prove rapide per individuare gli anticorpi dei virus della malattia di Newcastle (Allegato III, cap. 4, comma 2, lettera a), DPR 657/96)

"Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di venti capi e da venti esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova."

Prelievo di tamponi cloacali in allevamenti a rischio di infezione

Prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili se il branco è costituito da meno di 30 soggetti e da 30 esemplari per branchi più numerosi (in tal modo si ha una probabilità del 95% di individuare almeno un capo positivo se la prevalenza di escretori fecali di virus è $> 0,1$). I tamponi, dopo il prelievo, devono essere immersi in idoneo terreno di trasporto in dotazione al veterinario IZS (kit n° 2).

SCHEDA n. 8

PROCEDURE PER LA DISTRUZIONE E DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

Il materiale non disinfettabile presente in allevamento, deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipo specifico.

I principali materiali da prendere in considerazione sono:

- pollina
- uova
- derivati delle uova
- paglia
- mangime ed altri alimenti
- piume
- plateau per le uova
- farmaci, presidi immunizzanti

Pollina

Nel caso venga utilizzato il sistema di interrimento delle carcasse, la pollina, può essere riposta nella stessa fossa e ricoperta con terra, come indicato nel piano di emergenza nazionale: 'distruzione delle carcasse per infossamento'.

Se la quantità di pollina da smaltire è particolarmente elevata questa va mantenuta in loco, ricoperta con un telo impermeabile, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto e stoccata per il tempo necessario all'inattivazione del virus, come riportato al punto 7.2, tempo minimo necessario per il processo di autosterilizzazione.

La lettiera può altresì essere raccolta in fosse a cielo aperto, ricoperte con un telo impermeabile e stoccata (alla successiva scheda 9, punto 'pulizia e disinfezione preliminari').

Uova, derivati delle uova

Nel caso di interrimento possono essere infossate alla stessa stregua delle carcasse, altrimenti inviate ad impianti per la termodistruzione per rifiuti ad "alto rischio" (D.Lgs. 508/92).

Paglia

Le balle devono essere disinfettate superficialmente una a una con soluzione di idoneo disinfettante, quindi vanno accatastate e ricoperte con un telo. La decontaminazione prevede un tempo di stoccaggio pari a 42 giorni.

Per motivi di tempo può essere conveniente procedere alla distruzione di tali materiali mediante trasporto ad inceneritori con le stesse modalità previste per il trasporto di carcasse infette.

Mangimi

I mangimi presenti in allevamento devono essere stoccati in un locale e trattati con vapori di formolo e/o trasportati mediante camion ermeticamente chiusi ad un inceneritore, usando le stesse precauzioni che per il trasporto degli animali infetti. I silos non ancora utilizzati vanno irrorati esternamente con idoneo disinfettante e tenuti chiusi fino al termine del periodo di fermo dell'allevamento.

Nel caso in cui siano già stati aperti vanno svuotati e decontaminati internamente con vapori di formolo, il loro contenuto va trasportato all'inceneritore con le stesse modalità sopradescritte.

SCHEDA n. 9

PROCEDURE PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI INFETTI

Le procedure che devono essere applicate per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti sono riportate al successivo punto 'pulizia e disinfezione preliminari'.

Si sottolinea in particolare che:

- devono essere disinfettati in maniera idonea tutti i locali annessi, fisicamente o funzionalmente, all'allevamento o capannone (incubatoio, stanza raccolta uova e carrelli, locale per il selezionamento ed imballaggio delle uova, impianti di pasteurizzazione), oltre ai mezzi di trasporto aziendali per le movimentazioni di animali vivi o uova da cova o da consumo, mangime ed altro;
- la pulizia dei muri, pavimenti e soffitti deve essere operata in maniera scrupolosa, raschiando tutte le incrostazioni fecali, rimuovendo e distruggendo ogni struttura non disinfettabile, in maniera di preparare superfici che siano realmente disinfettabili;
- i pavimenti e i muri dei ricoveri devono essere lavati con idonea soluzione disinfettante, le strutture in ferro possono essere decontaminate mediante calore e, se l'operazione non risulta rischiosa, si possono esporre ad una fiamma;
- anche gli esterni devono essere lavati con soluzione disinfettante, previa pulizia accurata con asportazione di ogni residuo organico presente;
- le aree cortilive non cementate vanno irrorate con analoga soluzione disinfettante più volte. Tutti gli attrezzi e macchinari presenti in azienda devono essere radunati, scrupolosamente puliti e disinfettati. Terminata questa fase si irrora i capannoni, le aree cortilive, etc. con idoneo disinfettante;
- la cisterna dell'acqua, le tubature, le canalette e gli abbeveratoi devono essere disinfettati mediante una soluzione disinfettante idonea e la soluzione deve rimanere nelle strutture da disinfettare per almeno 48 ore;
- il silos del mangime deve essere svuotato e sbattuto per fare cadere i residui di mangime quindi lavato dall'alto con idropulitrice ad acqua calda e successivamente fumigato. Le mangiatoie e le gabbie devono essere smontate lavate con idropulitrice e successivamente disinfettate;
- una stazione mobile di disinfezione deve rimanere all'entrata dell'allevamento fino al termine di tutte le fasi di disinfezione, per garantire che chiunque acceda nell'allevamento, provvisto di autorizzazione, sia sottoposto alle necessarie disinfezioni.

Il personale deve continuare ad agire come nelle fasi di abbattimento.

I locali puliti e disinfettati possono poi essere sottoposti a fumigazione.

Dopo 15 giorni ripetere la fumigazione e le operazioni di disinfezione degli impianti di distribuzione di acqua e mangime.

PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI (Allegato II DPR 657/96)

a) Non appena le carcasse dei volatili siano state rimosse per essere distrutte, quelle parti dei locali in cui sono allevati i volatili e qualsiasi parte di edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con un disinfettante approvato conformemente all'articolo 11.

b) Qualsiasi tessuto di volatili e uova che avesse potuto contaminare gli edifici, i cortili, gli utensili, ecc., deve essere accuratamente recuperato ed eliminato con le carcasse.

c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore.

PULIZIA E DISINFEZIONE FINALE

a) Il grasso ed il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua.

b) Una volta lavate con acqua come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.

c) Dopo sette giorni, i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua.

d) Il concime e le lettiere usate devono essere trattati con un metodo atto ad uccidere il virus.

Questo metodo deve comprendere almeno una delle procedure seguenti:

i) essere bruciati o sottoposti a vapore ad una temperatura di 70°C;

ii) essere seppelliti ad una profondità tale da impedire che i parassiti e gli uccelli selvatici vi accedano;

iii) essere accumulati ed inumiditi (se necessario per facilitare la fermentazione), coperti per mantenere il calore in modo che raggiungano una temperatura di 20°C, e rimanere coperti per quarantadue giorni in maniera da impedire che i parassiti e gli uccelli selvatici vi accedano.

ALLEGATO n. 1

FAC-SIMILE VERBALE DI PRESCRIZIONI E SEQUESTRO CAUTELATIVO IN UN FOCOLAIO SOSPETTO DI MALATTIA DI NEWCASTLE (1)

Addì del mese di dell'anno in presenza del Sig. nato a il residente nel comune di in Via/C.da ⁽²⁾ n. proprietario/detentore (2) dei volatili presenti nell'allevamento ubicato nel comune di in Via/C.da ⁽²⁾ identificato con codice , nel quale è stato segnalato il sospetto di , avanzato dal Sig. , residente nel comune di , in Via/C.da , il sottoscritto Dott. medico veterinario dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. di , ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, ha provveduto, dopo aver reso edotto il Sig. di quanto disposto dall'Art. 500 del Codice Penale, ad impartire le sottoindicate istruzioni in attesa della notifica, al medesimo, dei provvedimenti di competenza dell'autorità sanitaria locale:

- 1) coadiuvare il servizio veterinario dell'ASL n. di nelle operazioni di censimento dei volatili presenti in allevamento e nell'indagine epizootologica;
- 2) sequestro dei volatili e delle altre specie animali presenti in allevamento;
- 3) custodia dei volatili morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- 4) contenimento di cani, gatti e animali da cortile;
- 5) divieto di spargere pollina al di fuori dell'allevamento;
- 6) divieto di entrata in allevamento di volatili e di altre specie animali;
- 7) divieto di uscita di carni o carcasse di volatili o di altre specie animali, nonché di alimenti, di utensili, di oggetti e di qualsiasi altro materiale;
- 8) obbligo di custodire carne e carcasse presenti in allevamento;
- 9) sospendere la movimentazione di persone e veicoli da e per l'allevamento osservando le prescrizioni sotto riportate;
- 10) impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
- 11) disinfezioni accurate dei ricoveri dei volatili e delle aree adiacenti ai medesimi.

Il Sig.

è nominato custode dell'allevamento sospetto e responsabile dell'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra. S'impegna a non venire in contatto con altri animali appartenenti alle specie avicole per i prossimi 7 giorni, nonché a lavare e disinfettare con idonei mezzi gli indumenti indossati, possibile veicolo di contagio. Dovrà garantire che gli automezzi utilizzati per l'ingresso ed uscita dall'allevamento dovranno essere sistematicamente sottoposti a lavaggio e disinfezione con particolare cura alle ruote. Firma, per accettazione, il presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore

Il proprietario/Il detentore
degli animali ⁽²⁾

Il medico veterinario
dell'Azienda Sanitaria Locale n. di

NOTE:

- (1) Il verbale deve essere notificato, a cura del servizio Veterinario dell'ASL, al proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali presenti nell'allevamento sospetto, in attesa dei provvedimenti da adottarsi da parte dell'Autorità Sanitaria Locale (Art. 9 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320).*
- (2) Cancellare la voce che non interessa.*

ALLEGATO n. 2

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto nato a il
..... e residente in
presente, in data odierna, in qualità di nell'allevamento
del Sig. nel quale è stato riscontrato un
sospetto di s'impegna a non venire in
contatto con altri animali appartenenti alle specie avicole per i prossimi 7 giorni, nonché a lavare e
disinfettare con idonei mezzi gli indumenti indossati, possibile veicolo di contagio.

Data

Firma

ALLEGATO n. 3

FAC-SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO E ABBATTIMENTO

COMUNE DI ORDINANZA N.

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di in data con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle nell'allevamento di proprietà del Sig. sito in questo Comune, viaN.....;
- vista la comunicazione del Coordinatore del servizio veterinario assunta al prot. Municipale n. del
- visto il DPR n. 657 del 15.11.96, "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle";
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;
- vista la Legge 8.6.90, n. 142;
- considerata la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

il sequestro dell'allevamento del Sig. nato a il e residente in Via..... N. Comune Prov.

DISPONE

- l'immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda (specificare numero e specie di animali presenti) e la distruzione delle carcasse dei volatili morti e abbattuti e di tutte le uova;
- distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati come mangime, lettiera o letame;
- individuazione, per quanto possibile e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;
- la distruzione deve avvenire mediante previa disinfezione;
- effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui ai punti precedenti, della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti, nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato;
- divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con il servizio veterinario dell'ASL n. di

Il servizio veterinario competente per territorio e il comando di polizia municipale, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Luogo lì

Il Sindaco

ALLEGATO n. 4

FAC-SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di in data, con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle in un allevamento sito in questo Comune;
- vista la propria ordinanza n. del relativa a provvedimenti urgenti di profilassi e polizia veterinaria contro la malattia di Newcastle;
- visto il DPR n. 657 del 15.11.96 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia Newcastle";
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il DPR del 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- visto il T.U.LL.SS. approvato con il RD 27.7.43, n. 1265;
- vista la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- vista la Legge 8.6.90, n. 142;
- considerata la necessità di adottare, tra i provvedimenti di polizia veterinaria, anche una zona di protezione del raggio di tre chilometri attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

1. E' dichiarata zona di protezione da malattia di Newcastle il territorio del Comune di
2. La zona di protezione sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI PROTEZIONE DA MALATTIA DI NEWCASTLE".
3. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
 - a) esecuzione, a cura del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. di, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
 - b) visita periodica, a cura del servizio veterinario, delle aziende che detengono volatili, con esame clinico degli stessi, completato ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; inoltre le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
 - c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
 - d) disinfezione degli ingressi e delle uscite delle aziende;
 - e) vigilanza, a cura del servizio veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
 - f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;
 - g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 comma 3 e 4;
 - h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;
 - i) divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli.
4. Il servizio veterinario dell'ASL n. di, in deroga al divieto di cui sopra, può autorizzare il trasporto:
 - a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, ai sensi del DPR 657/96 art. 9 comma 3 lettera a), e successive modifiche;

b) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale;

c) di uova da cova destinate direttamente ad un incubatoio designato dal servizio veterinario, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

5. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale, gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

6. I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del Comune di e sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ASL n. di, alla Stazione dei Carabinieri di, alle altre Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio e al servizio veterinario dell'ASL n, per la vigilanza di competenza.

Luogoli

Il Sindaco

ALLEGATO n. 5

FAC-SIMILE DECRETO ZONA DI SORVEGLIANZA

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
GIUNTA REGIONALE/PROVINCIALE
IL DIRIGENTE

Accertata l'insorgenza di un focolaio di malattia di Newcastle avvenuto in un allevamento situato nel Comune di

- vista la Deliberazione n..... del, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;
- visto il Decreto, del....., con il quale è stato costituito il gruppo operativo regionale (G.O.R.) per le emergenze veterinarie;
- vista la nota del dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con sede in con la quale si comunicava l'avvenuto isolamento di virus della malattia di Newcastle, avvenuto in un allevamento situato in del Comune di ;
- vista la Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;
- visto il DPR n. 657 del 15 novembre 1996;

Su proposta del.....:

DECRETA

Art. 1:

- E' dichiarata "zona di sorveglianza" per la malattia di Newcastle parte del territorio del Comune di così delimitato:

Nella zona di sorveglianza, che sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI SORVEGLIANZA DA MALATTIA DI NEWCASTLE ", si applicano le seguenti misure:

- Esecuzione, a cura del servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), competenti per territorio, coadiuvate dalla Polizia Municipale, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- DIVIETO di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e per i casi di seguito riportati;
- DIVIETO di uscita dei volatili dalla zona di sorveglianza, per i primi quindici giorni, tranne i casi in cui sono trasportati direttamente in un macello individuato dalla autorità competente previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti; le carni di tali volatili dovranno essere bollate ai sensi dell'art. 5 comma 1° del DPR n. 558 del 30/12/1992 e successive modifiche;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di uova di cova, tranne il caso in cui siano trasportate ad un incubatoio individuato dalla autorità competente previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di concime e lettiere di volatili usate;
- DIVIETO di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
- E' VIETATA la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
- E' VIETATA l'introduzione e l'immissione, nel territorio di selvaggina cacciabile.

I servizi veterinari delle ASL della regione/provincia autonoma di sono invitati ad intensificare la sorveglianza sul commercio degli animali sensibili alla malattia di Newcastle.

Art. 3

Le misure di cui sopra restano in vigore per trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

Art. 4

Il presente decreto entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso a tutte le Amministrazioni per competenza e sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione/provincia autonoma

**Centro di Referenza Nazionale OIE/FAO per l'Influenza aviaria e la
Malattia di Newcastle
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**

Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - Regione Veneto

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEMA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

DA SPEDIRE AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE

Fax: 049 8830539

Mail : dirsan@izsvenezie.it

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEMA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Data compilazione...../...../.....

Dr. Recapito telefonico

Sospetto N°...../ Conferma N° (a carico IZS/Osservatorio epidemiologico)

Denominazione allevamento

Via N. Comune

Prov..... ASL N° Codice allevamento

Conduttore/Allevatore..... N° telefono

Proprietario animali (Soccidante).....

Indirizzo del proprietario N° telefono

Fornisce le informazioni il Sig. in qualità di

Veterinario aziendale Dr. Presente NO SI

Tecnico aziendale Sig. Presente NO SI

Incubatoio di provenienza:

Incubatoio aziendale NO SI

Ditta Via N.

Comune Prov. Codice

DATI RELATIVI ALL'ALLEVAMENTO

(barrare le caselle corrispondenti)

TIPOLOGIA AZIENDA	<input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Rurale <input type="checkbox"/> Centro di svezzamento(*) <input type="checkbox"/> Rivenditore (*): allevamenti che allevano pulcini e pulcinotti per la vendita a commercianti, rivendite e agli allevamenti rurali in ambito locale.																				
INDIRIZZO PRODUTTIVO	<p>Linea uova da consumo <input type="checkbox"/></p> <p>(sono ricompresi gli allevamenti della specie <i>Gallus gallus</i>, di galline ovaiole leggere - fase pollastra e fase deposizione - e gli allevamenti da riproduzione finalizzati alla produzione di pulcini destinati alla carriera di ovaiole leggere)</p> <p><u>Tipologia:</u></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">Allevamento di:</td><td style="width: 50%;">Selezione (<i>riproduttori grandparent</i>)¹</td><td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td></td><td>Moltiplicazione (<i>riproduttori parent</i>)²</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pollastre / Allievi³</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pollame da carne (es. <i>broiler, tacchini</i>)⁴</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ovaiole da consumo⁵</td><td><input type="checkbox"/></td><td>→ <input type="checkbox"/> <i>Ciclo continuo</i> <input type="checkbox"/> <i>Tutto pieno/tutto vuoto</i></td></tr></table>	Allevamento di:	Selezione (<i>riproduttori grandparent</i>) ¹	<input type="checkbox"/>			Moltiplicazione (<i>riproduttori parent</i>) ²	<input type="checkbox"/>			Pollastre / Allievi ³	<input type="checkbox"/>			Pollame da carne (es. <i>broiler, tacchini</i>) ⁴	<input type="checkbox"/>			Ovaiole da consumo ⁵	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/> <i>Ciclo continuo</i> <input type="checkbox"/> <i>Tutto pieno/tutto vuoto</i>
Allevamento di:	Selezione (<i>riproduttori grandparent</i>) ¹	<input type="checkbox"/>																			
	Moltiplicazione (<i>riproduttori parent</i>) ²	<input type="checkbox"/>																			
	Pollastre / Allievi ³	<input type="checkbox"/>																			
	Pollame da carne (es. <i>broiler, tacchini</i>) ⁴	<input type="checkbox"/>																			
	Ovaiole da consumo ⁵	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/> <i>Ciclo continuo</i> <input type="checkbox"/> <i>Tutto pieno/tutto vuoto</i>																		
	<p>Linea volatili da carne <input type="checkbox"/></p> <p>(allevamenti di broiler e svezzatori di pollame da ingrasso, quelli da riproduzione e di pollastre finalizzati alla produzione di pulcini da carne)</p> <p><u>Tipologia:</u></p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">Allevamento di:</td><td style="width: 50%;">Selezione (<i>riproduttori grandparent</i>)¹</td><td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 20%;"></td></tr><tr><td></td><td>Moltiplicazione (<i>riproduttori parent</i>)²</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pollastre / Allievi³</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pollame da carne (es. <i>broiler, tacchini</i>)⁴</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>	Allevamento di:	Selezione (<i>riproduttori grandparent</i>) ¹	<input type="checkbox"/>			Moltiplicazione (<i>riproduttori parent</i>) ²	<input type="checkbox"/>			Pollastre / Allievi ³	<input type="checkbox"/>			Pollame da carne (es. <i>broiler, tacchini</i>) ⁴	<input type="checkbox"/>					
Allevamento di:	Selezione (<i>riproduttori grandparent</i>) ¹	<input type="checkbox"/>																			
	Moltiplicazione (<i>riproduttori parent</i>) ²	<input type="checkbox"/>																			
	Pollastre / Allievi ³	<input type="checkbox"/>																			
	Pollame da carne (es. <i>broiler, tacchini</i>) ⁴	<input type="checkbox"/>																			

Note per la compilazione

1: un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore.

2: un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito.

3: un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova

4: un allevamento in cui viene allevato pollame per la esclusiva produzione di carne.

5: un allevamento in cui viene allevato pollame per la produzione di uova da consumo.

SPECIE PRESENTI E CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO AL MOMENTO DEL SEQUESTRO

Tali informazioni devono essere raccolte in modo preciso e riferite al momento del sequestro da parte del veterinario ASL. Esse faranno fede per la pratica di indennizzo

Tipologia produttiva	Data accasamento	N. volatili accasati		N. volatili vivi al momento del sequestro		Peso medio al momento del sequestro		Numero (stima) ammalati al momento del sequestro	N. volatili morti al momento del sequestro	
		N. Femmine	N. maschi	N. Femmine	N. Maschi	N. Femmine	N. Maschi		Morti per influenza	Morti per altre cause
Broiler										
Polli riproduttori										
Galline ovaiole da consumo										
Tacchini da carne										
Tacchini riprod.										
Faraone carne										
Faraone riprod.										
Anatre carne										
Anatre riprod.										
Piccioni										
Fagiani										
Oche										
Quaglie										
Pernici										

NB: tali dati devono riferirsi esclusivamente a quanto rilevato al momento del sopralluogo per il sequestro dell'azienda, con specifico riferimento ai dati di morbilità e mortalità relativi alla patologia in atto

Operazioni di debeccaggio: Data...../...../.....

PERSONALE CHE L'HA EFFETTUATO:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

Note.....
.....

TIPOLOGIA RICOVERI

Capannoni NO
 SI N°

Tunnel NO
 SI N°

Tipo ventilazione: Naturale
 Naturale con agitatori.....
 Forzata

Allevamento all'aperto (free range) NO SI mq.

Presenza reti antipassero: NO SI

Possibilità di contatto tra animali dell'allevamento e uccelli:

Selvatici/ Sinantropici NO SI Anatidi
 Altre specie acquatiche
.....
.....
.....

Specie in cattività NO SI Specie
.....
.....


Presenza nelle aree in prossimità dell'allevamento di:

stagni NO SI Distanza in metri dall'allevamento.....
laghetti NO SI Distanza in metri dall'allevamento.....
altre fonti d'acqua NO SI Distanza in metri dall'allevamento.....
(specificare)

Presenza di suini NO SI N°

Altre specie NO SI (specificare)

Disegnare schematicamente **una mappa** relativa alla disposizione dei vari **locali di allevamento**, segnando al loro interno la distribuzione dei diversi gruppi di animali. Nel disegno vanno inoltre riportati il/**gli ingressi** dell'allevamento, la localizzazione dei **silos**, i **punti di disinfezione** e la zona di carico. Disegnare **vie comunicazione** confinanti



MOVIMENTO DI VOLATILI

Introduzione di volatili da altri allevamenti/incubatoi

NO SI

(Nei 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Nome Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Targa automezzo

Introduzione di volatili da fiere mercati esposizioni

NO

SI

(Nei 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Data / / N° Specie
Provenienza: Fiera Mercato Esposizione
Comune Prov. ASL

Uscita di volatili/uova verso altri allevamenti, incubatoi, macelli NO SI

(nel periodo compreso fra i 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N° Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Uscita di volatili per partecipazione a fiere mercati esposizioni

NO

SI

(nel periodo compreso fra i 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N° Specie
Comune Prov.
Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

MOVIMENTO DI MAMMIFERI

Introduzione di mammiferi da altri allevamenti/fiere mercati esposizioni NO SI

(Nei 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data/...../..... N° Specie Allevamento Fiere , mercati, esposizioni
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL
Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Fiere , mercati, esposizioni
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL
Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Fiere , mercati, esposizioni
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL
Targa automezzo

Data/...../..... N° Specie Allevamento Fiere , mercati, esposizioni
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL
Targa automezzo

Uscita di mammiferi domestici verso altri allevamenti, macelli NO SI

(Nel periodo compreso fra i 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

Data/...../..... N° Specie
Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro
Denom. Azienda..... Codice
Via N.
Comune Prov. ASL

MOVIMENTO DI PERSONENO SI

Possibile **introduzione o diffusione dell'infezione** per via indiretta nel periodo compreso fra i 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data di sequestro dell'azienda

NB: acquisire il registro degli ingressi e delle uscite dall'azienda

Data/....../.... Cognome e Nome
Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore
 Commerciante Altre persone (specificare)
Residenza: Via N.
Comune Prov. N° telefono
Allevamento precedentemente visitato :
..... Data/....../....

Data/....../.... Cognome e Nome
Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore
 Commerciante Altre persone (specificare)
Residenza: Via N.
Comune Prov. N° telefono
Allevamento precedentemente visitato:
..... Data/....../....

Data/....../.... Cognome e Nome
Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore
 Commerciante Altre persone (specificare)
Residenza: Via N.
Comune Prov. N° telefono
Allevamento precedentemente visitato:
..... Data/....../....

Data/....../.... Cognome e Nome
Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore
 Commerciante Altre persone (specificare)
Residenza: Via N.
Comune Prov. N° telefono
Allevamento precedentemente visitato:
..... Data/....../....

MOVIMENTO DI AUTOMEZZI(A) trasporto animali, **(B)** trasporto mangime, **(C)** trasporto uova, **(D)** raccolta animali morti, **(E)** gas, **(F)** pollina
Altro (specificare) (Periodo fra i 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)
 NB: acquisire il registro degli ingressi e delle uscite dall'azienda

Data ingresso	Mezzo trasporto (A/B/C/D/E/F/ altro)	Denominazione Soccidante per cui si esegue il trasporto	Recapito telefonico/Fax	N. Targa motrice	N Targa rimorchio	Ditta Trasportatore terzista	Autista (nome)	Recapito telefonico autista	N° bolla

NB: acquisire il registro degli ingressi e delle uscite dall'azienda

CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI AVICOLI

NO

SI

(mezzi di trasporto in comune con altre aziende; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina ecc.). Considerare il periodo fra i 21 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda

NB: acquisire il registro degli ingressi e delle uscite dall'azienda

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

Data contatto/..../....

Denom. Azienda..... Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevataconsistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune raccolta/riciclo pollina altro (specificare)

ALTRI ALLEVAMENTI AVICOLI DELLO STESSO ALLEVATORE NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune Prov.

Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune Prov.

Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune Prov.

Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune Prov.

Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune Prov.

Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune Prov.

Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

ALLEVAMENTI AVICOLI UBICATI IN PROSSIMITÀ DEL FOCOLAIO NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune

Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)

In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune

Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)

In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune

Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)

In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune

Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)

In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice

Via N. Comune

Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)

In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda..... Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

ANAMNESI PATOLOGICA

MORTALITÀ AZIENDALE NELLE ULTIME SETTIMANE

NB: indicare i dati di mortalità riferiti alle 6 settimane precedenti l'inizio dei sintomi clinici

SETTIMANA	DAL	AL	N. MORTI

Nota: Nella fase di svezzamento di polli tacchini e faraone la mortalità può variare, in funzione di parametri legati alla qualità del pulcino, tra l'1,5 e il 6% settimanale, senza che questo sia indicatore di patologia in atto. Dalla terza settimana di vita in poi si può considerare nella norma una mortalità compresa fra l'0,1 e 0,3% giornaliero.

NB: acquisire la tabella di mortalità aziendale debitamente compilata fino alla data del sequestro dell'azienda , firmata dall'allevatore e controfirmata dal veterinario ufficiale

Note:

.....
.....
.....
.....

Data inizio sintomatologia clinica riferibile a influenza aviaria/...../.....

Sintomi osservati dal proprietario

.....
.....
.....

INTERVENTI VACCINALI

Effettuazione di piani vaccinali in azienda NO SI

Data vaccinazione	Tipo vaccinazione (1)	Nome commerciale	Via di somministrazione

(1) indicare se spento o vivo attenuato

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

Note

INTERVENTI TERAPEUTICI

Effettuazione di interventi terapeutici negli ultimi 15 giorni: NO SI

Data inizio terapia	Data fine terapia	Tipo Farmaco	Nome commerciale	Via di somministrazione

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro.....

Note

ESAME CLINICO

Depressione sensoriale

Sintomatologia respiratoria: *lieve*

grave

Calo o arresto della ovodeposizione

Edema, cianosi, emorragie della cute

Sintomatologia enterica

Sintomatologia nervosa

Altro

ESAME ANATOMO-PATOLOGICO

Corizza e/o sinusite catarrale	<input type="checkbox"/>
Tracheite: <i>catarrale</i>	<input type="checkbox"/>
<i>emorragica</i>	<input type="checkbox"/>
Aerosacculite	<input type="checkbox"/>
Regressione ovaio/ovidutto	<input type="checkbox"/>
Emorragie: <i>epicardiche</i>	<input type="checkbox"/>
<i>endocardiche</i>	<input type="checkbox"/>
<i>mucosa gastrica</i>	<input type="checkbox"/>
<i>follicoli ovarici</i>	<input type="checkbox"/>
Enterite: <i>catarrale</i>	<input type="checkbox"/>
<i>emorragica</i>	<input type="checkbox"/>

Altro

OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

FIRMA

.....

ACQUISIRE:

- Tabella di mortalità aziendale, compilata e firmata dall'allevatore e dal veterinario
- Tabella produzione delle uova
- Tabella consumi alimenti
- Informazioni sugli incrementi ponderali
- Informazioni sul consumo di acqua
- Registro movimenti in ingresso ed in uscita dall'azienda

ALLEGATO n. 8

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEDA TECNICA PER IL PRELIEVO DI ORGANI E/O TAMPONI CLOACALI PER ESAME VIROLOGICO

NB: Da effettuarsi in allevamenti in cui:

1) Sia presente sintomatologia clinica apparente

2) Vi sia mortalità elevata in atto

Il prelievo di organi deve essere effettuato da soggetti agonizzanti o con malattia acuta in atto

Devono essere prelevati 20 tamponi cloacali per azienda esclusivamente da animali ammalati

Specie	Organi da prelevare	Tempi per isolamento	Tipizzazione preliminare	Tipizzazione completa (ICP)
Tacchino	Polmone, trachea, intestino	4 gg (min) se positivo 21 gg (max) se negativo	Tipizzazione preliminare con mAb (3 gg dall'isolamento)	10 gg. dall'isolamento
Pollo	Polmone, trachea, intestino	CS	CS	CS
Anatra	Intestino o tamponi cloacali	CS	CS	CS
Piccioni	Intestino o cervello	CS	CS	CS
Faraona	Intestino, milza, polmone e trachea	CS	CS	CS

Cs= come sopra

Nota bene:

- I tamponi cloacali devono essere immersi e trasportati in soluzione PBS antibiotata (da richiedere presso l'IZS)
- I campioni di organi o pool di organi dello stesso apparato possono essere messi all'interno dello stesso contenitore (non mescolare organi appartenenti ad apparati diversi)
- I pool di organi devono essere dello stesso apparato
- I campioni devono essere conservati refrigerati a +4°C oppure congelati a -20°C ed inviati al laboratorio entro 24 ore dal prelievo.

ALLEGATO n. 9

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEDA TECNICA PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI SIERO PER RICERCA ANTICORPI

NB: Da effettuarsi in allevamenti in cui:

- 1) **Non sia presente sintomatologia clinica apparente**
- 2) **Siano trascorsi più di due settimane dall'inizio dei sintomi clinici o dal picco di mortalità in azienda**
- 3) **Qualora in azienda fossero presenti le 'sentinelle' non vaccinate si consiglia di prelevare i campioni di sangue da questi soggetti**

Devono essere prelevati almeno 20 campioni di siero per azienda

Specie	Test di laboratorio eseguibile	Tempi di risposta	Tipo di risposta
Tutte	Inibizione dell'emoagglutinazione	72 ore	Titolo

Nota bene:

- Per la prova di inibizione dell'emoagglutinazione un campione è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 1:16 (utilizzando 4 unità emoagglutinantanti) in animali NON vaccinati
- È sempre opportuno effettuare campioni di siero acuto e siero convalescente (non necessariamente dagli stessi soggetti) per evidenziare un'eventuale sierconversione

ALLEGATO n. 10

MALATTIA DI NEWCASTLE

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

REGIONE _____	PROVINCIA _____	ASL N. _____	N. Prot. ASL _____
Veterinario prelevatore _____		Recapito telefonico _____	Fax _____
Data prelievo ___/___/___ Sez. IZS competente per territorio: _____			
N° registro IZS _____		Fax n. _____	Tel. n. _____

DATI ANAGRAFICI ALLEVAMENTO

Proprietario/ragione sociale _____			
Codice aziendale (da riportare obbligatoriamente) _____			
Comune _____	Via/Loc. _____	Prov. _____	
<i>Ditta Soccidante</i> _____			
Tip. allevamento:	<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> rurale	<input type="checkbox"/> svezzatore <input type="checkbox"/> rivenditore <input type="checkbox"/> altro _____

SPECIE ED INDIRIZZO PRODUTTIVO

<input type="checkbox"/> Broiler	n. _____	<input type="checkbox"/> Polli riprod.	n. _____	<input type="checkbox"/> Ovaiole legg.	n. _____
<input type="checkbox"/> Tacch. carne	n. _____	<input type="checkbox"/> Tacch. riprod.	n. _____	<input type="checkbox"/> Faraone	n. _____
<input type="checkbox"/> Oche	n. _____	<input type="checkbox"/> Anatre	n. _____	<input type="checkbox"/> Quaglie	n. _____
<input type="checkbox"/> Fagiani	n. _____	<input type="checkbox"/> Capponi	n. _____	<input type="checkbox"/> Galletti	n. _____
<input type="checkbox"/> Altro _____					n. _____

Data accasamento ___/___/___

Sesso M F misto

CAUSALE PRELIEVO

<input type="checkbox"/> Sospetto focolaio	data sospetto _____
<input type="checkbox"/> Focolaio confermato	
<input type="checkbox"/> Connessione epidemiologica con un focolaio → Denom. e cod. azienda del focolaio _____	
<input type="checkbox"/> Allevamento ubicato in zona protezione → Denom. e cod. azienda del focolaio _____	
<input type="checkbox"/> Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denom. e cod. azienda del focolaio _____	
MONITORAGGI	
<input type="checkbox"/> Monitoraggio al macello	
<input type="checkbox"/> Visita per movimentazione animali	
<input type="checkbox"/> Altro _____	

LUOGO PRELIEVO

In allevamento

Al macello:

Denominazione stabilimento macellazione _____ cod.

Comune. _____

Prov. _____

ASL _____

Altro _____

ANAMNESI CLINICA

Specie animale	Data inizio sintomi	Sintomi	% mortalità	dal/al
-----	-----	----- -----	-----	-----
-----	-----	----- -----	-----	-----
-----	-----	----- -----	-----	-----

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI

N. capannone	Specie animale	Tipo materiale prelevato	N campioni	Tipo ricerca	
				Anticorpi	Virus
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE:

Timbro e Firma del Veterinario